

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 735 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonio TANUCCI, e della società A.S.D. REAL CASAREA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO TANUCCI, all'epoca dei fatti presidente con potere di rappresentanza della società ASD Real Casarea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Casarea, consentito che propri tesserati, unitamente al calciatore sig. Postiglione Tommaso tesserato all'epoca dei fatti con la A.S.C. Materdei, svolgessero attività di allenamento, senza peraltro il consenso della predetta società di appartenenza del citato calciatore, in spregio alle disposizioni della normativa federale per il contenimento dell'emergenza sanitaria che vietava le sessioni di allenamento collettivo e le attività sportive di squadra per tutte le società dilettantistiche e giovanili;

A.S.D. REAL CASAREA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Tanuccio Antonio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio TANUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL CASAREA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Antonio TANUCCI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. REAL CASAREA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina